

Cass. civ., sez. Lavoro 12-03-2007, n. 5690 - Pres. SCIARELLI Guglielmo - Est. LAMORGESE Antonio - P.M. FUZIO Riccardo - D.P.C. c. ROBERT BOSCH S.P.A. (massima I)

RV595575

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Agenzia - Indennità sostitutiva del preavviso spettante all'agente nel caso di esonero dalla prestazione - Base di calcolo - Interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto collettivo di categoria - Determinazione delle provvigioni secondo il maturato - Necessità - Fondamento.

In tema di base di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante all'agente nel caso in cui la proponente preferisca esonerarlo dalla prestazione, alla stregua di un'interpretazione soggettiva e oggettiva della clausola contrattuale del contratto collettivo di categoria, il termine "liquidare", sul piano lessicale, solo in senso estensivo ha il significato di "pagare", per cui non si può considerare che l'espressione valga ad indicare, in modo inequivoco, le provvigioni versate dal proponente nell'anno precedente, il richiamo alla liquidazione del credito dovendo essere riferito, invece, soltanto al suo accertamento. Conseguentemente, la determinazione delle provvigioni secondo il maturato appare logica ed ancorata ad un criterio obbiettivo, quello del periodo di tempo di riferimento in relazione al quale procedere alla quantificazione dell'indennità, oltrechè più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. (Cassa con rinvio, App. Bari, 18 Maggio 2004)

Riferimenti normativi

Codice civile art. 1362

Codice civile art. 1369

Giurisprudenza correlata

Cass. civ., sez. Lavoro, 19-07-2004, n. 13392 - RV574685

Conformi

Cass. civ., sez. Lavoro, 21-08-2003, n. 12312 - RV566142

Cass. civ., sez. Lavoro 12-03-2007, n. 5690 - Pres. SCIARELLI Guglielmo - Est. LAMORGESE Antonio - P.M. FUZIO Riccardo - D.P.C. c. ROBERT BOSCH S.P.A. (massima 2)

RV595576

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE - In Genere.

Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente sentenza ribadisce principi già espressi nella sentenza di Cassazione Civile n. 21309/2006, RV593361 (Cassa con rinvio, App. Bari, 18 Maggio 2004)

Giurisprudenza correlata

Conformi

Cass. civ., sez. Lavoro, 03-10-2006, n. 21309 - RV593361

Cass. civ., sez. Lavoro 12-03-2007, n. 5690 - Pres. SCIARELLI Guglielmo - Est. LAMORGESE Antonio - P.M. FUZIO Riccardo - D.P.C. c. ROBERT BOSCH S.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari, D.P.C. esponeva che la Robert Bosch s.p.a., per conto della quale aveva svolto l'incarico di promuovere contratti di vendita di generatori istantanei di acqua calda e caldaie Junkers, il 19 ottobre 1998 aveva inteso recedere dal rapporto, dandogli il preavviso di sei mesi, ma che soltanto per due aveva continuato a prestare la propria attività, in quanto per la parte residua la società gli aveva corrisposto la indennità sostitutiva; che questa però gli era stata calcolata sulla base delle provvigioni maturate nell'anno solare precedente alla risoluzione di rapporto, anzichè su quelle erogate nel medesimo periodo, come invece stabiliva il contratto collettivo; che la indennità di scioglimento del rapporto gli era stata corrisposta in misura inferiore a quella stabilita dall'art. 1751 cod. civ., disciplina che non poteva essere derogata a suo svantaggio dalle previsioni dell'accordo economico collettivo all'epoca vigente; che la società non gli aveva risarcito il danno conseguente al recesso e derivante dalla spesa sopportata per l'allestimento di un'aula tecnica come imposto dalla società. Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta

al pagamento in suo favore delle differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso e sull'indennità di cessazione del rapporto, determinate rispettivamente in L. 12.089.399 e in L. 82.368.479, nonchè al risarcimento del danno ammontante a L. 68.426.792.

La domanda era rigettata dal giudice adito con pronuncia del 29 aprile 2002, che, impugnata dal soccombente, era confermata dalla Corte di appello della stessa sede con sentenza depositata il 18 maggio 2004.

Riteneva il giudice del gravame che ai fini della indennità sostitutiva del preavviso, da determinarsi, secondo la previsione contrattuale, in una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate dell'anno solare precedente la cessazione del rapporto, il termine liquidate doveva essere inteso come maturate, mentre riguardo alla indennità di cessazione del rapporto, come già affermato dalla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, doveva farsi riferimento alla disciplina dettata dagli accordi economici collettivi, posto che l'autonomia collettiva può introdurre solo deroghe in melius alla disciplina legislativa, che in base a quanto espressamente sancito dall'art. 1751 cod. civ. è inderogabile a svantaggio dell'agente.

Nulla, infine, poteva essere attribuito a titolo risarcitorio, poichè i fatti che ad avviso dell'appellante avrebbero determinato un danno, non presentavano alcun profilo di illiceità.

Avverso questa sentenza il D.P. ha proposto ricorso per Cassazione, con tre motivi.

La società intimata ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la clausola contrattuale, nel determinare, in caso di risoluzione contrattuale, le somme dovute all'agente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, facesse riferimento alle provvigioni maturate, anzichè a quelle erogate, nell'anno solare precedente. La distinzione fra liquidazione e pagamento, rilevante sul piano giuridico, non è però trasferibile automaticamente in un contesto diverso, e del resto anche sotto il profilo lessicale il termine liquidare è utilizzato nell'accezione di pagare, e in altre disposizione contrattuali il termine di liquidazione è usato come equivalente di erogazione.

Erroneamente la Corte di merito ha fatto applicazione del criterio interpretativo di cui all'art. 1369 cod. civ., basandosi sul presupposto della equivalenza tra il concetto di liquidazione e quello di determinazione/quantificazione delle provvigioni, nè d'altro canto può essere richiamato a supporto della esattezza della interpretazione la aleatorietà dei pagamenti che non rappresenta un presupposto interpretativo, ma una situazione patologica.

Preliminare all'esame del motivo è la verifica della sua ammissibilità, contestata dalla società resistente, che ritiene volto solo a censurare la valutazione compiuta dal giudice del gravame. Secondo la consolidata -, giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti, la sentenza n. 15653 del 10 luglio 2006), l'interpretazione delle disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è un apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in sede di legittimità, salvo che per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, con l'onere per il ricorrente della loro specifica indicazione, occorre cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è

realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata.

A tanto ha adempiuto parte ricorrente, di modo che deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del motivo.

Questo è però infondato. La Corte di merito dopo avere esaminato il tenore letterale della clausola contrattuale con la quale è determinata l'indennità sostitutiva del preavviso spettante all'agente per il caso che la preponente preferisca esonerarlo dalla prestazione (così riportata in sentenza: "ove la ditta preferisca senz'altro esonerare l'agente o rappresentante dalla prestazione dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso), ha escluso che la locuzione "provvigioni liquidate" debba essere intesa come "provvigioni pagate", in base alla non coincidenza del significato del termine liquidare con l'altro, e ha invece ritenuto che con quella espressione si dovesse fare riferimento alle provvigioni maturate nel periodo in relazione al quale procedere alla quantificazione dell'indennità in questione, essendo tale interpretazione più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, dato che "come base di calcolo della indennità veniva assunto il flusso di attività economica legato alla maturazione dei crediti frutto del lavoro dell'agente e non alla aleatorietà cronologica dei pagamenti".

Il ragionamento seguito dal giudice del merito deve andare immune da censure, considerato che in effetti sul piano lessicale il termine liquidare solo in senso estensivo ha il significato di pagare, per cui non si può considerare che l'espressione in esame valesse a indicare in modo inequivoco le provvigioni versate dal preponente nell'anno precedente, e che invece il richiamo alla liquidazione del credito doveva essere riferito soltanto al suo accertamento. La determinazione delle provvigioni secondo il maturato appare logica ed ancorata ad un criterio obiettivo, quello del periodo di tempo di riferimento, ma ritenendo il giudice del merito la permanenza di un'area di dubbio sul significato della clausola in ordine alla determinazione dell'indennità dopo l'utilizzazione dei criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1362 - 1365 cod. civ. correttamente ha fatto ricorso al canone di cui all'art. 1369 cod. civ. - compreso fra quelli (previsti dagli artt. 1366 - 1371 cod. civ.) oggettivi di carattere sussidiario rispetto ai primi (Cass. 5 agosto 2005 n. 16549, Cass. 19 luglio 2004 n. 13392) - secondo il quale l'espressione usata deve essere intesa nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Nè è ammissibile la censura mossa alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto, ai fini della interpretazione logico-sistematica, delle altre clausole dell'accordo economico collettivo menzionato in cui si sarebbe contenuto il riferimento alla liquidazione delle provvigioni, non avendo provveduto all'onere di trascriverle integralmente ed essendo precluso al giudice di legittimità l'esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (v. fra le tante Cass. 18 novembre 2005 n. 24461).

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1751 cod. civ. in rapporto all'accordo economico collettivo del 30 ottobre 1992, alla direttiva CEE 86/653, al decreto legislativo n. 303 del 1991, nonché vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale nel determinare l'indennità per scioglimento del rapporto ha eluso la norma codicistica denunciata ed il principio di inderogabilità in essa prescritto, giungendo alla conclusione, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale contrastato da successive pronunce, di considerare, con valutazione ex ante, gli accordi economici collettivi di settore più favorevoli per l'agente, e senza tenere conto della indicata direttiva europea e

della successiva disciplina di attuazione, che fanno riferimento ad una logica meritocratica, certamente più conforme a quella del rapporto di agenzia. Per cui non possono ritenersi di miglior favore disposizioni collettive che prevedendo in via generale ed indiscriminata il diritto all'indennità, negano poi il diritto alla maggiore indennità dovuta in base alla legge.

Il motivo è fondato alla stregua dei principi affermati dalla sentenza 23 marzo 2006 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (resa nella causa C-465/04, Honyvem - Informazioni commerciali s.r.l. c. De Zotto), la quale era stata investita, con ordinanza di questa Corte 18 ottobre 2004 n. 20410, delle questioni di interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 del Consiglio del 18 dicembre 1986.

Tali principi sono i seguenti:

1) L'art. 19 della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev'essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione.

2) All'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità.

L'interpretazione della Corte europea comporta che l'indennità contemplata dall'accordo economico collettivo del 1992 deve rappresentare per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura superiore (cfr. in motivazione Cass. 3 ottobre 2006 n. 21309), nè questa interpretazione può essere messa in discussione, come sembra voler affermare, la società resistente nelle memorie illustrative, tenuto conto dell'effetto vincolante che le pronunce della Corte di giustizia hanno per il giudice nazionale sulla interpretazione degli atti della CE. Si deve perciò qui ribadire il principio di diritto già elaborato dalla citata pronuncia, secondo cui "L'art. 1751, comma sesto, cod. civ., nel testo sostituito dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, art. 4, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive".

La sentenza impugnata non è conforme a questo principio, avendo rigettato la pretesa dell'ex agente di ottenere una indennità di scioglimento del rapporto superiore a quella attribuitagli dalla preponente sulla base dell'accordo collettivo, considerato di miglior favore per l'agente soltanto sulla base di una comparazione ex ante:

ad avviso del medesimo giudice, che si rifà anche ad argomentazioni svolte da quello di primo grado, l'accordo collettivo consente di percepire l'indennità in una serie di ipotesi più ampia di quella prevista dalla norma di legge, secondo una misura fissata su parametri determinati, "che nella maggior parte dei casi portano alla corresponsione di importi analoghi o comunque prossimi rispetto alla misura massima".

Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia e vizio di motivazione circa un punto decisivo. La Corte territoriale nel negare il risarcimento del danno reclamato - dal ricorrente si è limitata ad escludere che entrambi i fatti dedotti a sostegno della pretesa non presentavano alcun profilo di illiceità, così esprimendo un giudizio del tutto astratto e tralasciando l'accertamento delle circostanze inerenti alle specifiche modalità esecutive del rapporto, quali il complessivo comportamento e le pressioni operate dalla preponente ed influenti sull'affidamento dell'agente, che avevano determinato il lamentato danno.

Quest'ultimo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Relativamente all'omessa pronuncia, è sufficiente rilevare che la violazione non sussiste, in quanto il giudice del merito ha rigettato la pretesa risarcitoria.

Riguardo al vizio di motivazione, le circostanze che si assumono non valutate non sono affatto specificate, come invece richiede il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, al fine di valutare la decisività della censura soltanto sulla base dell'atto (Cass. 24 marzo 2006 n. 6679, Cass. 30 marzo 2004 n. 6323).

In conclusione, vanno rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, e accolto il secondo.

La sentenza impugnata deve essere perciò cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale attenendosi al principio innanzi riportato, dovrà accertare, sulla base degli elementi di prova forniti dalle parti, se al D.P. in applicazione dell'art. 1751 cod. civ., spetti una indennità di importo maggiore rispetto a quella garantitagli dall'applicazione dell'accordo economico collettivo, valutando anche che l'indennità sia equa ai sensi del comma 1, ultima parte, del medesimo articolo.

Al giudice di rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri due; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce.